



FUTURA



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Erasmus+



Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE G. VERGA



Via della Libertà s.n.c. – 04014 PONTINIA (LT)

0773/86085 - fax 0773/869296 - C.F. 80006850590 - C.M. LTIC840007

LTIC840007@ISTRUZIONE.IT – LTIC840007@PEC.ISTRUZIONE.IT

FREQUENZA SCOLASTICA E LIMITE ASSENZE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta **la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato** ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

	Monte ore annuale personalizzato a. s. 2024/25	N° massimo di ore di assenza per validità a. s. 2024/25
Tempo normale	1026	257
Tempo musicale	1125	281
Tempo Prolungato	1231	308
Tempo Prolungato +musicale	1231	308

Circolare Ministeriale n.20 del 4 marzo 2011 Prot. n. 1483 - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 -art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004.
L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, **a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**". Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

(COLLEGIO DEI DOCENTI - DELIBERA N. 18 dell'11/09/2024)

"Deroga alle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico degli alunni della Scuola Secondaria di I grado", valida per l'anno scolastico 2024/2025, che stabilisce le seguenti deroghe alle assenze degli alunni:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate;
- Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati;
- Alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell'anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia (per 30 giorni);
- Partecipazione a manifestazioni o gare sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno festivo;
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Eliana Fiume